

N. 2629-594-735-751-867-2432-2633-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 2629

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense

Presentato il 26 settembre 2025

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 594, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ORSO, GIULIANO, AIELLO, AMATO, ASCARI, BARZOTTI, CARA-
MIELLO, CHERCHI, PAVANELLI, PENZA, MARIANNA RICCIARDI**

Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un'associazione professionale o una società tra avvocati

Presentata il 17 novembre 2022

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 7 maggio 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2629. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 594, 735, 751, 867, 2432 e 2633 si vedano i relativi stampati.

n. 735, d'iniziativa della deputata GRIBAUDO

Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato

Presentata il 23 dicembre 2022

n. 751, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ORSO, AMATO, ASCARI, CARAMIELLO, CAROTENUTO, CHERCHI, GIULIANO, MORFINO, PAVANELLI, PENZA, SCERRA

Delega al Governo per il riordino dei corsi universitari nelle materie giuridiche, nonché modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di tirocinio ed esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense

Presentata il 9 gennaio 2023

n. 867, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDERONE, PATRIARCA

Modifica all'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di requisiti per l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

Presentata il 7 febbraio 2023

n. 2432, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PITTALIS, CALDERONE, ENRICO COSTA, BELLOMO, NAZARIO PAGANO, GATTA, PATRIARCA, GENTILE, TASSINARI

Ordinamento della professione forense

Presentata il 29 maggio 2025

E

n. 2633, d'iniziativa del deputato DORI

Disposizioni in materia di accesso alla professione forense

Presentata il 29 settembre 2025

(Relatori: **BISA, MASCHIO, PITTALIS e SCHIFONE**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2629 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni principi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano, in particolare, il capoverso n. 6) della lettera *a*), in tema di ripristino dell'istituto del giuramento dell'avvocato, il capoverso n. 5) della lettera *g*), in materia di obbligo di rimborso delle spese anticipate, il capoverso n. 5) della lettera *h*), in tema di elementi negoziali essenziali da indicare nel contratto assicurativo, dei capoversi, alla lettera *o*), n. 3), che rinvia ad un regolamento del Ministro della giustizia la previsione delle modalità telematiche di tenuta e di aggiornamenti degli albi, degli elenchi e dei registri, e n. 9), relativo all'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

il medesimo articolo 2, comma 1, lettera *g*), in tema di compenso dell'avvocato, al capoverso n. 4), prevede, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, la valutazione della possibilità di estendere la disciplina che sancisce l'efficacia di titolo esecutivo al parere di congruità, disciplina recata dalla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (articolo 7 legge n. 49 del 2023), alle ipotesi, nei limiti della compatibilità, di rilascio da parte dell'ordine degli avvocati di un parere di congruità sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato; la formulazione impiegata («valutare la possibilità di») appare pertanto prefigurare, in sede di attuazione della delega, una scelta tra diverse opzioni, rimessa alla discrezionalità del Governo, libero di tenere conto di tale criterio ovvero di adottare altre misure; la formulazione della disposizione potrebbe dunque essere approfondita al fine di meglio precisarne la portata normativa;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 3, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la

scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di trenta giorni (cosiddetta « tecnica dello scorrimento »); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta « una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa »; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); inoltre, il medesimo articolo, al comma 4, prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega (ovvero dalla scadenza del termine di delega di sei mesi di cui al comma 1) possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi riferiti al complesso dei decreti legislativi da adottare, non potendosi determinare in anticipo quale decreto legislativo sarà effettivamente l'ultimo né escludersi l'adozione di ulteriori, così da determinare uno spostamento in avanti del termine (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 25 novembre 2025 sul disegno di legge n. 2673); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, dodici mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire, all'articolo 1, comma 4, le parole: « dell'ultimo dei » con le seguenti « di ciascuno dei »;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso n. 6), lettera g), capoverso n. 5), lettera h), capoverso n. 5), e lettera o), capoversi nn. 3)

e 9), alla luce del paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera;

dell'articolo 2, comma 1, lettera g), capoverso n. 4), precisandone il perimetro di operatività;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 3, terzo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2629, recante « Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense », nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento reca, all'articolo 1, una delega legislativa al Governo per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge attraverso uno o più decreti legislativi adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, e trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, nonché attraverso uno o più decreti integrativi e correttivi adottabili entro un anno dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega;

l'articolo 2, comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge, volti a disciplinare i principi generali a tutela del ruolo dell'avvocato, le attività professionali da riservare agli avvocati, il segreto professionale, il codice deontologico, l'assicurazione per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, le forme di pubblicità alla collettività dell'esercizio della professione, il carattere di personalità dell'incarico, il compenso dell'avvocato, le modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, la formazione e l'aggiornamento professionale, le specializzazioni forensi, l'istituzione e la tenuta di albi, elenchi e registri, il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, l'attività degli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici,

gli ordini circondariali forensi, il Consiglio nazionale forense, il congresso nazionale forense, nonché volti a disciplinare il tirocinio e l'esame di Stato per l'accesso alla professione forense e il potere disciplinare sugli iscritti agli albi e ai registri;

l'articolo 2, commi 2 e 3, stabilisce che i decreti legislativi adottati in attuazione della delega abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili, introducendo, altresì, le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali, e che i decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevedono che il potere regolamentare eventualmente attribuito al Governo sia esercitato sentito il Consiglio nazionale forense;

l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle deleghe recate dal provvedimento;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « professioni », di competenza legislativa concorrente Stato-regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

con riferimento a tale materia, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica un'uniforme regolamentazione sul piano nazionale;

in particolare, la Corte costituzionale ha rilevato che « l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato » (sentenza n. 98 del 2013);

il provvedimento incide, altresì, sulle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2629, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge n. 594 D'Orso, n. 735 Gribaudo, n. 751 D'Orso, n. 867 Calderone, n. 2432 Pittalis e n. 2633 Dori e la petizione n. 84;

rilevato che, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge n. 2629, l'intervento legislativo è « destinato a incidere in maniera rilevante sulla professione di avvocato » che, come testimoniato dalla flessione del numero degli iscritti negli albi e del numero complessivo degli studenti di giurisprudenza, ormai « si presenta poco attrattiva per molti giovani »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2629 e abb. recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense;

considerato in particolare che l'articolo 2, recante i principi e i criteri direttivi ai fini dell'adozione da parte del Governo dei decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, al comma 1, lettera *a*), numero 3), prevede che la disciplina dei principi generali dell'ordinamento forense estenda e precisi l'individuazione delle materie riservate in via esclusiva alla professione forense, rispetto alla formulazione dell'articolo 2, comma 5, della vigente legge forense;

rilevato che, come evidenziato nell'analisi tecnico-normativa e nella relazione illustrativa, tale previsione appare conforme alla normativa del diritto dell'Unione europea, in particolare al considerando n. 88 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (meglio nota come «direttiva Bolkestein»), che annovera la riserva di consulenza legale agli avvocati tra le eccezioni consentite al principio di libera prestazione di servizi;

considerato altresì che la lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 2, riferita all'attività professionale espletata da un avvocato nei confronti di determinati soggetti, quali ad esempio un altro avvocato o un'associazione tra avvocati, vincola espressamente il legislatore delegato a rispettare i principi dell'Unione europea in materia di lavoro;

considerato, altresì, che la lettera *v*) del comma 1 dell'articolo 2 stabilisce criteri precisi di delega per la riorganizzazione complessiva del Consiglio nazionale forense, rafforzandone il ruolo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale;

rilevato pertanto che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2629

—

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense)

Identico.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la disciplina dei principi generali dell'ordinamento forense:

1) garantisca la libertà e l'indipendenza dell'avvocato e riconosca il ruolo fondamentale dell'avvocato nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia;

2) riconosca la dignità sociale della professione e ne regolamenti l'organizzazione e l'esercizio, al fine di assicurare l'idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti;

3) definisca le attività professionali riservate agli iscritti nell'albo degli avvocati, precisando che, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, anche rispetto all'assistenza, rappresentanza e difesa presso gli organi di giustizia tributaria di merito, e ferme restando le competenze attribuite dalla legge all'Avvocatura dello Stato, sono sempre attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure di arbitrato rituale e di negoziazione assistita, nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, nonché le attività di consulenza legale e assistenza legale, svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, ove connesse all'attività giurisdizionale;

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) definisca le attività professionali riservate agli iscritti nell'albo degli avvocati, precisando che:

3.1) fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sono attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure **arbitrali rituali**, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice;

3.2) fuori dei casi in cui sussistono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati;

3.3) è comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene

4) ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, disponga la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, e stabilisca che la legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale;

5) limiti l'uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto in un albo circondariale nonché agli avvocati dello Stato e ne vieti l'uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti previsti per l'iscrizione;

6) ripristini l'istituto del giuramento dell'avvocato;

b) rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone l'inviolabilità e l'indisponibilità;

c) prevedere che il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione;

d) stabilire l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e prevedere che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza siano sta-

prestata, specificando che, se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere svolte anche in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e che, se il destinatario è un'associazione o un ente esponentiale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse avente rilevanza sociale e riferibile a un gruppo non occasionale, le stesse attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati e iscritti;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) *identico*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

biliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense;

e) stabilire che l'informazione sull'esercizio della professione dell'avvocato sia disciplinata in modo idoneo a tutelare l'affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale;

f) prevedere che l'incarico per lo svolgimento di attività professionale sia personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o di una rete professionale o di una società professionale; che con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assuma la responsabilità personale illimitata, solidalmente con la società di appartenenza; che nell'esercizio della sua attività l'avvocato possa farsi sostituire da un altro avvocato o da un praticante abilitato, mediante conferimento di una delega anche in forma verbale;

g) in materia di compenso dell'avvocato:

1) prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvo i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso, prevedendo che lo stesso sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e possa essere anche parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile;

2) prevedere che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, adotti ogni due anni un decreto contenente i parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato da applicare in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale del compenso nonché nei casi di liquidazione giudiziale degli stessi;

3) prevedere che tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura siano obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che hanno

e) stabilire che **la pubblicità** sull'esercizio della professione dell'avvocato sia disciplinata in modo idoneo a tutelare l'affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale;

f) *identica*;

g) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) prevedere che tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura siano obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che hanno

prestato l'attività professionale e che risultino creditori;

4) valutare la possibilità di estendere la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 21 aprile 2023, n. 49, ove compatibile, ad altre ipotesi di rilascio da parte dell'ordine degli avvocati di un parere di congruità sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato;

5) prevedere l'obbligo di rimborsare all'avvocato le spese sostenute e anticipate, nonché le spese forfettarie nell'importo determinato con decreto del Ministro della giustizia;

h) con riferimento alle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, prevedere:

1) che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione dell'avvocato ad associazioni professionali, a reti professionali o a società tra avvocati;

2) che l'incarico professionale sia sempre conferito personalmente all'avvocato e che la partecipazione di questi ad associazioni, a reti professionali o a società tra avvocati sia svolta, a pena di nullità di qualsivoglia patto contrario, con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito;

3) che l'associazione professionale forense rappresenti un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici e che ciascun associato, anche disgiuntamente, possa stare in giudizio per conto della stessa;

4) che l'associazione professionale abbia natura forense solo qualora la maggioranza degli associati siano avvocati;

5) gli elementi negoziali essenziali da indicare nel contratto associativo;

6) la possibilità di esercitare la professione forense con la partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti, che alle reti multidisciplinari

prestato l'attività professionale e che risultino creditori, **salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi**;

4) valutare la possibilità di **razionalizzare** la disciplina **dei casi** di rilascio da parte dell'ordine degli avvocati di un parere di congruità sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato **al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali**;

5) *identico*;

h) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) che **il mandato conferito ad una** associazione professionale **consenta a** ciascun associato **indicato nella procura alle liti**, anche disgiuntamente, **di** stare in giudizio per conto della stessa;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) *identico*;

debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo e che solo in quest'ultimo caso il contratto di rete possa avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense;

7) la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto e a reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica purché la forma del contratto istitutivo della rete-soggetto sia l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e sia in esso stabilita la presenza di un organo comune e del fondo patrimoniale;

8) che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società;

9) che nelle società tra avvocati i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi **non solo** del capitale sociale e dei diritti di voto, **ma anche del diritto di partecipazione agli utili**, debbano essere avvocati iscritti nell'albo, ovvero avvocati iscritti nell'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;

7) *identico*;

8) *identico*;

9) che, nelle società tra avvocati, titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto debbano essere avvocati iscritti nell'albo, ovvero avvocati iscritti nell'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, **e che la quota di partecipazione agli utili sia determinata secondo criteri di proporzionalità con riferimento agli utili generati da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, facendo salva, per le altre attività, la possibilità di assegnare ai soci non professionisti una maggiore quota di partecipazione agli utili, non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti, e garantendo che la distribuzione degli utili non determini, né direttamente né indirettamente, alcuna interferenza sull'indipendenza, sull'autonomia e sulla libertà decisionale dei soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale e garantisca ai medesimi soci professionisti un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni professionali effettivamente rese, nel rispetto dei principi deontologici e della normativa applicabile;**

10) che nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati;

11) che la società tra avvocati non possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo;

12) che la designazione del socio professionista che deve personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla società tra avvocati sia compiuta sempre dal cliente e che, in assenza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto al cliente;

13) che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza;

i) con riferimento al conferimento dell'incarico da parte di un terzo, prevedere:

1) che l'incarico debba essere svolto nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato;

2) che l'incarico conferito dal terzo possa essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e senza pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico conferito;

l) con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo

10) *identico*;

11) che la società tra avvocati non possa prestare attività **in misura prevalente** a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo;

12) *identico*;

13) *identico*;

i) *identica*;

l) con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo

professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare;

m) in materia di formazione e aggiornamento professionale, prevedere:

1) l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento su base annuale e che all'omesso assolvimento dell'obbligo stesso consegua la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo trimestre dell'anno successivo;

2) l'esenzione temporanea, per il periodo di durata della carica, dell'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; dell'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato; dell'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; dell'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; dell'avvocato eletto presidente di una provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti; degli avvocati che compongono, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali;

3) l'esenzione dall'obbligo di formazione continua dei professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo, e dei ricercatori in materie giuridiche, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense;

4) l'adozione di un regolamento con cui il Consiglio nazionale forense: stabilisca le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale; disciplini la ge-

professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita **a tutela del singolo professionista**;

m) identico:

1) l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento su base annuale e che all'omesso assolvimento dell'obbligo stesso consegua la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo **quadrimestre** dell'anno successivo;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

stione e l'organizzazione dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche, nonché di altri soggetti accreditati, tra i quali sono compresi i Dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attività didattica formativa; individui le misure premiali per incentivare la formazione individuale; determini i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale; determini ulteriori cause di esenzione, avendo riguardo all'anzianità di iscrizione nell'albo parametrata all'anzianità pensionistica e ad altre condizioni che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale;

5) la funzione consultiva del Consiglio nazionale forense rispetto alla redazione di provvedimenti normativi e amministrativi relativi ai corsi di formazione che abilitano gli avvocati all'iscrizione in albi o in elenchi tenuti da autorità giudiziarie o amministrative;

6) la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense ai sensi del numero 4), dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche;

n) prevedere e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi, affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università, e stabilendo che sia il Consiglio nazionale forense ad attribuire il titolo di specialista;

5) *identico*;

6) *identico*;

n) **definire** e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi **prevedendo che il titolo di specialista sia attribuito dal Consiglio nazionale forense, secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio, sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi, e affidando l'organizzazione dei corsi for-**

o) in materia di istituzione e di tenuta di albi, elenchi e registri, prevedere:

1) l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine territoriale, di un albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo, con l'indicazione di coloro che esercitano la professione in forma collettiva, delle associazioni o delle società di appartenenza; che l'albo contenga una scheda personale per ciascun iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie;

2) l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, degli elenchi degli avvocati specialisti, del registro dei praticanti, di ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge;

3) che le modalità telematiche di tenuta e di aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri siano disciplinate con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense;

4) l'istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, disciplinato con il regolamento di cui al numero 3), garantendo che l'accesso ad esso sia riservato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa di previdenza e assistenza forense;

5) la disciplina dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri e delle cause di cancellazione dagli stessi, nonché la disciplina dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione, nel rispetto del diritto al contraddittorio dell'interessato e fatta salva la impugnabilità delle decisioni in materia di iscrizione e di cancellazione di fronte al Consiglio nazionale forense;

6) i casi di sospensione necessaria dall'esercizio professionale, fatto salvo il

mativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università;

o) identica;

diritto dell'iscritto di chiedere la sospensione volontaria;

7) che l'iscrizione nell'albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

8) che la professione forense debba essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvi i casi di cui alla lettera p), numero 2.6);

9) l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense, determinando i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo;

10) la conservazione dei diritti acquisiti degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, garantendo che siano assicurati la piena indipendenza e l'autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;

p) in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, prevedere:

1) che, fermi restando il criterio di cui al numero 2) e i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di avvocato sia incompatibile con:

1.1) qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;

1.2) l'esercizio dell'attività di notaio;

1.3) l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

1.4) la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di

p) *identico*:

1) *identico*;

società di persone, salvo non siano società tra avvocati;

2) che la professione sia compatibile con:

2.1) l'esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

2.2) l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi;

2.3) la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;

2.4) la carica di amministratore unico ovvero di consigliere delegato o di presidente o di liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;

2.5) gli incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

2.6) l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.7) la carica di amministratore di condominio di edifici;

2.8) l'attività di agente sportivo ovvero l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi;

q) disciplinare l'attività degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto pri-

2) *identico*:

2.1) *identico*;

2.2) *identico*;

2.3) *identico*;

2.4) *identico*;

2.5) *identico*;

2.6) *identico*;

2.7) *identico*;

2.8) l'attività di agente sportivo ovvero l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi **ovvero l'attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi**;

q) *identico*:

vato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, stabilendo:

1) che ad essi siano assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta e determinato in conformità a principi generali previsti nel decreto legislativo, e che siano iscritti nell'albo tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico;

2) che l'iscrizione nell'albo di cui al numero 1) sia obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato;

3) che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio dell'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti;

r) prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;

s) con riferimento agli ordini circondariali forensi, prevedere:

1) che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l'attribuzione al medesimo di potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi, salvo quanto previsto alla lettera o), numero 3); vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e sulla condotta degli iscritti, anche in relazione all'assolvimento dell'obbligo formativo; organizzazione e promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli

1) *identico*;

2) *identico*;

3) che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio **distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine** che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti;

r) *identica*;

s) *identico*:

1) *identico*;

più consapevoli dei loro doveri e di iniziative formative, anche rivolte all'acquisizione del titolo di specialista; tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e vigilanza sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario, segnalando violazioni e incompatibilità agli organi competenti; espressione di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti e intervento nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale;

2) la disciplina delle modalità di finanziamento, gestione finanziaria e amministrazione dei beni dell'ordine, spettante al consiglio, autorizzando il medesimo a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti al fine di provvedere alle spese di gestione, all'esercizio dei propri compiti e prerogative e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, nonché la disciplina dei casi e delle modalità di sospensione degli iscritti che non versino nei termini stabiliti il contributo annuale di iscrizione;

3) che l'ordine circondariale possa costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli ovvero costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

4) che l'ordine circondariale garantisca l'attuazione, sentito il comitato pari

2) *identico*;

3) *identico*;

4) che presso ciascun ordine circondariale sia costituito un comitato per le pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di finanziamento;

5) *identico*;

opportunità, dell'articolo 51 della Costituzione nella professione forense;

5) che l'ordine circondariale possa costituire camere arbitrali in conformità a un regolamento del Consiglio nazionale forense e secondo le modalità da esso stabilite nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie;

6) l'istituzione, da parte di ciascun consiglio dell'ordine, di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, disciplinandone le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento mediante rinvio a un regolamento del Consiglio nazionale forense;

7) che l'organizzazione dell'ordine circondariale forense comprenda:

7.1) l'assemblea degli iscritti, attribuendo ad essa la competenza ad approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, l'espressione del parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio e l'esercizio di ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento professionale;

7.2) il consiglio, del quale deve essere disciplinata la durata triennale e la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all'ordine e prevedendo che lo stesso, ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell'ordine;

7.3) il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, disciplinandone l'elezione da parte del consiglio e attribuendo al presidente la rappresentanza dell'ordine circondariale nonché assicurando ai consigli con almeno quindici componenti la possibilità di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario;

7.4) l'organo di revisione dei conti, nominato dal presidente del tribunale, avente la funzione di verificare la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annual-

6) *identico*;

7) *identico*;

8) *identico*:

8.1) *identico*;

8.2) *identico*;

8.3) *identico*;

8.4) *identico*;

mente in sede di approvazione del bilancio, del quale deve essere altresì determinata la durata in carica;

8) il regime delle incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine circondariale e la carica di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;

9) la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, determinandone i casi e le modalità, che devono comprendere la nomina di un commissario da parte dello stesso Consiglio nazionale forense;

t) prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine si svolga previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera s), numero 7.2);

u) prevedere un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine circondariale, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici:

1) che determini il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto al numero dei componenti del consiglio dell'ordine da eleggere, al fine di tutelare le minoranze;

2) in cui l'elettorato attivo non spetti agli avvocati sospesi a qualsiasi titolo o causa dall'esercizio dell'attività professionale;

3) che ammetta candidature individuali **o tramite liste, prevedendo che la candidatura all'interno di una lista comporti anche quella a titolo individuale** e garantendo la tutela della parità di genere **sia nella composizione della lista sia nelle preferenze esprimibili**;

4) in cui possano essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi

9) *identico*;

10) *identico*;

t) prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine si svolga previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera s), numero **8.2**);

u) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) che ammetta candidature individuali, garantendo **l'equilibrio** di genere;

4) *identico*;

contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata;

5) in cui la propaganda elettorale rispetti il codice deontologico;

6) in cui i candidati alle elezioni non possano far parte del seggio elettorale, prevedendo che esso sia composto, in numero dispari, da un minimo di cinque membri e il cui presidente e segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, siano di diritto componenti del seggio elettorale e assumano, rispettivamente, la funzione di presidente e segretario, mentre gli altri componenti siano scelti a sorte tra gli iscritti all'albo;

7) in cui le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili **nonché l'eventuale raggruppamento in liste**;

8) in cui il voto possa essere espresso indicando il nome e il cognome del candidato **ovvero il nome della lista, con la previsione che tale ultima modalità di voto comporti l'attribuzione di un voto ad ogni componente della lista**;

9) in cui possano esprimersi tutte le preferenze purché siano destinate a candidati di entrambi i sessi;

10) in cui possa esprimersi un numero di preferenze inferiore a quello massimo stabilito, se tali preferenze sono destinate a candidati appartenenti ad un solo sesso;

11) in cui le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza del voto, nei locali dell'ordine, anche con modalità elettroniche, e la cui disciplina sia demandata ad un regolamento del Consiglio nazionale forense nel rispetto dei principi espressi nella presente legge;

12) in cui sia comunque salvaguardata l'espressione del voto fino alla concorrenza dei voti esprimibili, qualora siano espresse più preferenze di quelle previste dalla presente legge;

5) *identico*;

6) *identico*;

7) in cui le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili;

8) in cui il voto possa essere espresso indicando il nome e il cognome del candidato;

9) *identico*;

10) *identico*;

11) *identico*

12) *identico*;

13) in cui sono previste procedure di verifica del rispetto delle disposizioni **sulla formazione delle liste** e sull'elettorato attivo e passivo nonché sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attività connesse, sino alla proclamazione degli eletti;

14) in cui il presidente del seggio, chiuse le operazioni di voto, proceda alle operazioni di scrutinio e, all'esito delle stesse, proclami eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, e che siano stabiliti criteri di preferenza in caso di parità di voti;

15) che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito;

16) i cui risultati, al pari di tutti i vizi relativi al procedimento elettorale, alle candidature e allo scrutinio, siano impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense entro un termine breve, decorrente dalla data di proclamazione degli eletti, senza che ciò comporti automaticamente la sospensione dell'insediamento del consiglio eletto;

v) con riferimento al Consiglio nazionale forense, che resta previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37:

1) prevedere che esso duri in carica tre anni e che i suoi componenti, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente più di tre volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;

2) prevedere che esso sia composto da un numero di consiglieri variabile, in ragione di almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di

13) in cui sono previste procedure di verifica del rispetto delle disposizioni sull'elettorato attivo e passivo nonché sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attività connesse, sino alla proclamazione degli eletti;

14) *identico*;

15) *identico*;

16) *identico*;

v) *identico*:

1) *identico*;

2) prevedere che esso sia composto da un numero di consiglieri variabile, in ragione di almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di

appello e prevedendo un ulteriore consigliere, da eleggere garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi, nel caso di distretti in cui il numero complessivo degli iscritti negli albi sia pari o superiore a diecimila;

3) prevedere che esso sia eletto dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante un sistema di voto ponderato che attribuisca a ciascun consiglio dell'ordine un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti;

4) disciplinare la ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva, anche non definitiva, ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e il regime di incompatibilità con la carica di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;

5) prevedere che esso elegga il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza, e che nomini i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;

6) attribuire ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale e il compito di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni nonché conferire al medesimo il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e

appello e prevedendo **ulteriori consiglieri, da eleggere nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi, in numero pari a uno per ogni diecimila iscritti negli albi, fino al numero massimo complessivo di tre consiglieri, provenienti da ordini circondariali diversi del medesimo distretto;**

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico;*

aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza; prevedere altresì che sia garantita la tendenziale gratuità dell'offerta formativa nella materia di competenza destinata alle associazioni specialistiche;

7) prevedere che esso possa costituire o aderire a fondazioni e ad associazioni in materie di interesse per l'avvocatura o per la giurisdizione e che esso istituisca e disciplini con proprio regolamento l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione;

8) prevedere che esso sia autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire almeno il pareggio di bilancio, a deter-

7) *identico*;

8) *identico*;

minare un contributo di iscrizione annuale, da porre a carico degli iscritti e da riscuotere da parte degli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e di copie e a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; prevedere altresì che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti;

9) prevedere che esso eserciti, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e con la possibilità di applicare l'articolo 700 del codice di procedura civile e, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile, la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari, sui reclami in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali; prevedere che esso eserciti le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare;

z) prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni, che il congresso elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo;

9) *identico*;

z) *identica*;

aa) con riferimento al tirocinio per l'accesso alla professione forense, prevedere:

1) che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche;

2) che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata formazione, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense;

3) che le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione dei corsi di formazione e la loro durata minima, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario, nonché le modalità di svolgimento della prova finale siano oggetto di un regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti principi generali:

aa) *identico*:

1) *identico*;

2) che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata formazione, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo **di dodici** mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense;

3) che le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, **nonché la gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense**, le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione dei corsi di formazione e la loro durata minima, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario, nonché le modalità di svolgimento della prova finale siano oggetto di un regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consi-

3.1) garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa delle scuole forensi e dei soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense nonché la libertà della relativa scelta individuale;

3.2) prevedere, quali essenziali contenuti formativi dei corsi di formazione, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

3.3) rendere omogenei i piani didattici a livello nazionale;

3.4) rendere omogenei i criteri di giudizio nel territorio nazionale, mediante attribuzione delle verifiche intermedie e finali del profitto a una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari;

4) l'esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l'intera durata dello stesso, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese appartenente all'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, nonché la possibilità di svolgere il tirocinio, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea;

5) la disciplina dei casi di interruzione del tirocinio e delle attività di vigilanza dei consigli dell'ordine degli avvocati sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio nonché le modalità di trasferimento presso un altro consiglio dell'ordine degli avvocati;

glio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti principi generali:

3.1) *identico*;

3.2) *identico*;

3.3) *identico*;

3.4) *identico*;

4) l'esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l'intera durata dello stesso, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese appartenente all'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, nonché la possibilità **che** il tirocinio **sia svolto, anche fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal** corso di studio per il conseguimento della laurea;

5) *identico*;

6) la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio medesimo e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;

7) la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale, mediante l'iscrizione in apposita sezione del registro, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio;

8) che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato;

bb) con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, per lo svolgimento del quale può essere previsto l'utilizzo di sistemi informatici, prevedere:

1) che l'esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale;

2) le modalità di svolgimento delle prove scritte, stabilendo che esse consistano nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un parere motivato su una questione proposta, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo, e di un atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) le modalità di svolgimento della prova orale, stabilendo che essa consista in

6) *identico*;

7) *identico*;

8) che al praticante che svolge il tirocinio presso uno studio professionale privato sia riconosciuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio stesso;

9) *identico*;

bb) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) le modalità di svolgimento della prova orale, stabilendo che essa consista in

un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, la risposta ad un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell'Unione europea, il diritto ecclesiastico e il diritto tributario e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi;

4) i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni e che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, per i quali sia stabilita l'ineleggibilità quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto nelle commissioni di esame;

5) i criteri di valutazione della prova orale e delle prove scritte, sulla base dei seguenti parametri:

5.1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

5.2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

5.3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, la risposta ad un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell'Unione europea, il diritto ecclesiastico, **il diritto internazionale privato e processuale** e il diritto tributario e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi;

4) *identico*;

5) *identico*;

5.4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

5.5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione;

cc) con riferimento al potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri, prevedere:

1) l'attribuzione della potestà disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense, aventi sede nel capoluogo distrettuale e composti da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria, in numero parametrato ai componenti del consiglio dell'ordine e nel rispetto dell'equilibrio di genere, secondo modalità di elezione determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti principi generali:

1.1) che il mandato dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina abbia durata triennale e che i consiglieri non possano essere eletti consecutivamente per più di tre volte;

1.2) che non siano eleggibili coloro che abbiano subito una sanzione disciplinare definitiva e che non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

2) che il consiglio distrettuale di disciplina operi in adunanza plenaria o attraverso sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del segnalato, secondo modalità di funzionamento stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che preveda:

2.1) che l'adunanza plenaria deliberi la prescrizione dell'azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi il richiamo verbale oppure l'assegnazione del procedimento alla sezione giudicante secondo principi di automaticità,

cc) *identica.*

rotazione e trasparenza nonché nomini il consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale del segnalato;

2.2) che il consigliere istruttore, responsabile della conduzione della fase istruttoria preliminare secondo modalità che consentano al segnalato la partecipazione e l'esercizio delle facoltà difensive, nei sei mesi dalla nomina proponga alla sezione motivata richiesta di archiviazione ovvero formuli il capo di incolpazione, provvedendo alla citazione dell'incolpato;

2.3) che la sezione, all'esito dell'istruzione dibattimentale, pronunci decisione di non luogo a provvedere, commini la sanzione o, se dall'istruttoria emergano fatti nuovi e diversi, rimetta gli atti al presidente del consiglio distrettuale di disciplina per la designazione di una diversa sezione giudicante;

3) la disciplina della competenza secondo il criterio di prevenzione o attribuendola al consiglio di disciplina viciniore qualora la notizia di illecito riguardi o provenga da un iscritto che riveste cariche istituzionali. L'azione disciplinare nei confronti dei consiglieri nazionali si svolge innanzi al Consiglio nazionale forense;

4) la disciplina dei rapporti con il processo penale secondo il principio di autonomia rispetto allo stesso, con previsione di motivata sospensione del procedimento disciplinare per fini di acquisizione istruttoria non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado e riapertura del procedimento in ipotesi di conflitto di giudicati;

5) la disciplina della prescrizione secondo i seguenti criteri direttivi:

5.1) prescrizione dell'azione disciplinare nel termine di sei anni dal fatto, termine che in nessun caso può essere prolungato di oltre un quarto senza computare il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso;

5.2) interruzione della prescrizione per effetto della comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, della noti-

fica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense e decorrenza di un nuovo termine di prescrizione da ogni atto interruttivo;

6) la disciplina delle sanzioni erogabili secondo un criterio di graduazione;

7) la previsione di un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all'adunanza plenaria con motivata deliberazione di applicazione del richiamo verbale nei confronti dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo stesso e non impugnabile;

8) l'introduzione dell'istituto della riabilitazione dell'iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile per una sola volta e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva;

9) la disciplina di tutte le fasi del procedimento innanzi ai consigli di disciplina, prevedendo:

9.1) l'obbligo dell'autorità giudiziaria di dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri o sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio;

9.2) l'attribuzione di poteri istruttori e la previsione di ampie garanzie difensive per l'incolpato fin dalla fase di comunicazione della notizia dell'illecito, compresa la facoltà di nominare un proprio difensore;

9.3) la facoltà del Consiglio dell'ordine dell'iscritto e della procura della Repubblica di partecipare al procedimento, anche mediante l'impugnazione della decisione del consiglio distrettuale di disciplina;

9.4) l'interruzione del procedimento disciplinare innanzi al consiglio di-

strettuale di disciplina con conseguente sospensione della prescrizione in seguito alla cancellazione dall'albo o registro dell'iscritto, dopo la comunicazione della notizia dell'illecito e le modalità di riattivazione dello stesso in caso di reinscrizione;

9.5) l'applicazione in via suppletiva delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, ivi compresa la disciplina del legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore e dei suoi effetti sul corso della prescrizione;

9.6) la disciplina dei casi di astensione e ricusazione dei componenti del consiglio distrettuale di disciplina;

9.7) la previsione che i provvedimenti, le comunicazioni o le notifiche del consiglio distrettuale di disciplina siano comunicati alle parti a mezzo di posta elettronica certificata e, solo in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con ufficiale giudiziario;

9.8) l'ampliamento dei termini di impugnazione di ogni decisione disciplinare;

9.9) la disciplina della sospensione cautelare dall'esercizio della professione nel caso di applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, nel caso di applicazione di una pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, nel caso di applicazione di una misura di sicurezza nonché nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni;

9.10) che le decisioni disciplinari di condanna siano esecutive senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato, a decorrere dalla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense, a seguito di mancata riassunzione del giudizio in caso di interruzione o cassazione con rinvio e dalla notifica all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense;

9.11) la disciplina della fase di esecuzione e della pubblicità delle sanzioni

attribuendo la competenza esclusiva a provvedervi al consiglio dell'ordine dell'iscritto e regolandone le forme di comunicazione e di pubblicità, stabilendo che in caso di più sanzioni sia eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima e che siano detratti il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto, il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con i provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare, il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi, il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge nonché quelle con essi incompatibili e stabiliscono le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

3. **Qualora i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, facciano rinvio a disposizioni di attuazione, devono prevedere, di preferenza, che le stesse siano adottate mediante regolamenti del Consiglio nazionale forense ovvero, qualora i medesimi decreti legislativi autorizzino l'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo o del Ministro della giustizia, devono prevedere l'espressione di un parere da parte del Consiglio nazionale forense.** I medesimi decreti legislativi prevedono che, nei casi di cui al primo periodo, il potere regolamentare sia esercitato dal Consiglio nazionale forense assicurando forme di consultazione dei consigli dell'ordine territoriali degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.

2. *Identico.*

3. I decreti legislativi **di cui all'articolo 1, comma 1**, prevedono che il potere regolamentare **eventualmente attribuito al Governo** sia esercitato **sentito il** Consiglio nazionale forense.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)**Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0195070